

CAMB/2022/134 del 16/12/2022

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: **Servizio Gestione Rifiuti: disciplina per l'individuazione e il riconoscimento nella pianificazione economica finanziaria di eventuali oneri derivanti dalla gestione delle banche dati utenti nel passaggio a TCP**

IL PRESIDENTE
F.to Assessore Francesca Lucchi

CAMB/2022/134

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2022** il giorno 16 del mese di dicembre 2022 alle ore 14.30 mediante videoconferenza si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG AT n. 12544 del 14 dicembre 2022.

Sono presenti i Sig.ri:

	RAPPRESENTANTE	ENTE			P/A
1	Quintavalla Luca Giovanni	Comune di Castelvetro Piacentino	PC	Sindaco	P
2	Trevisan Marco	Comune di Salsomaggiore Terme	PR	Consigliere	P
3	Lanfranco De Franco	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	P
4	Gargano Giovanni	Comune di Finale Emilia	MO	Sindaco	P
5	Muzic Claudia	Comune di Argelato	BO	Sindaco	A
6	Balboni Alessandro	Comune di Ferrara	FE	Assessore	A
7	Pula Paola	Comune di Conselice	RA	Sindaco	P
8	Lucchi Francesca	Comune di Cesena	FC	Assessore	P
9	Anna Montini	Comune di Rimini	RN	Assessore	P

Il Presidente Francesca Lucchi dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti: disciplina per l'individuazione e il riconoscimento nella pianificazione economica finanziaria di eventuali oneri derivanti dalla gestione delle banche dati utenti nel passaggio a TCP.

Vista la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente" che, con decorrenza 1° gennaio 2012:

- istituisce l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani,
- stabilisce la soppressione e la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all'art. 30 della L.R. 30/6/2008, n. 10 (Autorità d'Ambito), disponendo il subentro dell'ATERSIR in tutti i rapporti giuridici instaurati dalle medesime;

visto lo Statuto dell'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti approvato da questo Consiglio d'ambito con deliberazione n. 5/2012 e modificato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 43/2019;

richiamati in particolare l'art. 3 bis del d.l. n. 138/2011, conv. con mod. dalla legge n. 148/2011, secondo cui le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali, e l'art. 4 della cit. l.r. n. 23/2011, che affida ad ATERSIR tutte le funzioni relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani già esercitate in precedenza

dalle Autorità d'Ambito, ivi comprese l'adozione delle necessarie misure di regolazione, l'individuazione delle modalità di affidamento dei servizi e la definizione dei rapporti con i gestori, anche per quanto concerne la relativa modifica o cessazione;

dato atto che, nelle procedure di gara indette dall'Agenzia, il Gestore deposita la propria offerta vincolante nella quale sono compresi anche i costi ed i rischi collegati all'eventuale affidamento della gestione della Tariffa Corrispettiva Puntuale dai Comuni al medesimo soggetto affidatario del contratto per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed, in particolare, assume il rischio inerente al mancato recupero, nei confronti dell'utenza, dei crediti divenuti inesigibili nella misura eccedente una quota pari al 2% dell'importo del Piano Finanziario annuo;

valutato che non rientrano tra detti crediti quelli relativi all'applicazione della Tariffa Corrispettiva Puntuale ad utenze ricomprese nelle banche dati TARI fornite al Gestore dai Comuni competenti e persistenti nelle banche dati degli utenti predisposte dal Gestore, che risultino inesistenti a causa del mancato aggiornamento delle banche dati stesse ovvero per altra ragione non imputabile al Gestore secondo quanto di seguito previsto;

considerato che gli schemi dei contratti di servizio e i disciplinari tecnici relativi ai bacini di affidamento di competenza territoriale dell'Agenzia prevedono che il Gestore sia tenuto a realizzare e gestire la banca dati degli utenti serviti sulla base delle informazioni contenute nella banca dati in possesso dei singoli Comuni appartenenti al bacino territoriale;

considerato che il Gestore, qualora dovesse riscontrare delle incongruità relativamente alle informazioni contenute nella banca dati degli utenti serviti traferitagli dal Comune, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Agenzia e al Comune interessato;

considerato che, dal momento dell'attivazione della tariffa corrispettiva puntuale, il Gestore resta l'unico soggetto obbligato a tenere ed aggiornare la banca dati degli utenti serviti e diviene titolare responsabile del trattamento dei dati in essa contenuti;

ritenuto che, in vista del passaggio al Gestore della banca dati dell'utenza servita, sia opportuno regolare nel dettaglio le attività del Gestore e dei singoli Comuni, al fine di superare eventuali criticità riscontrate nel trasferimento al Gestore e nell'aggiornamento delle informazioni precedentemente detenute dai Comuni;

ritenuto, pertanto, opportuno che l'Agenzia, nell'ambito dell'esercizio dei propri poteri di regolazione, individui i criteri per la definizione delle utenze inesistenti e detti una disciplina per l'individuazione e il riconoscimento nella pianificazione economica finanziaria di eventuali oneri derivanti dalla gestione delle banche dati utenti nel passaggio a TCP sia nel primo biennio transitorio dopo l'assunzione della gestione della TCP che a regime;

ritenuto altresì che la suddetta disciplina non si applichi nel caso in cui il Gestore fosse già titolare della gestione della TARI dai due anni precedenti il momento in cui il Comune ha optato per il passaggio a tariffazione Corrispettiva Puntuale. In tal caso, non saranno imputati a tariffa i costi discendenti da eventuali utenze inesistenti persistenti nelle banche dati degli utenti predisposte dal Gestore;

dato atto che la presente deliberazione non comporta il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

a voti unanimi e palesi,

DELIBERA

1. di approvare la disciplina per l'individuazione e il riconoscimento nella pianificazione economica finanziaria di eventuali oneri derivanti dalla gestione delle banche dati utenti nel passaggio a TCP, come descritta in premesse;
2. di approvare l'allegato alla presente delibera, recante "Criteri per la definizione delle utenze inesistenti";
3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del dlgs 267/2000 e ss.mm.ii. vista l'urgenza di provvedere a recepire tali costi nei PEF del servizio gestioni rifiuti relativi all'anno 2022.

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE UTENZE INESISTENTI

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONE DELLE UTENZE INESISTENTI

1. I contratti di servizio relativi all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati trasferiscono in capo al Gestore il rischio inerente al mancato recupero, nei confronti dell'utenza, dei crediti divenuti inesigibili nella misura eccedente una quota pari al 2% dell'importo del Piano Finanziario annuo.
2. Non rientrano tra detti crediti quelli relativi all'applicazione della Tariffa Corrispettiva Puntuale ad utenze ricomprese nelle banche dati TARI fornite al Gestore dai Comuni competenti e persistenti nelle banche dati degli utenti predisposte dal Gestore, che risultino inesistenti a causa del mancato aggiornamento delle banche dati stesse ovvero per altra ragione non imputabile al Gestore secondo quanto di seguito previsto.

ARTICOLO 2 – PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UTENZE INESISTENTI

1. In conformità a quanto previsto dai contratti di servizio, i Comuni trasferiscono al Gestore le informazioni contenute nella banca dati degli utenti serviti di propria competenza (banca dati Tari iniziale)
2. In conformità a quanto stabilito dai disciplinari tecnici, il Gestore è tenuto ad effettuare un'analisi delle utenze attraverso la verifica puntuale dei dati forniti dai singoli Comuni, nonché effettuando un censimento delle utenze nella fase preliminare all'attivazione dei servizi di raccolta.
3. In particolare il Gestore distribuisce i Kit, in sinergia con il Comune, utilizzando la migliore modalità di consegna e di registrazione dell'utenza tramite la quale far emergere eventuali discordanze tra la banca dati Tari iniziale e la reale distribuzione delle utenze, ipotizzando anche diversi momenti di conferimento.
4. Qualora nell'espletamento delle verifiche di cui al comma precedente il Gestore riscontri delle incongruità relative alle informazioni contenute nella banca dati degli utenti serviti è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Comune interessato e, per conoscenza, all'Agenzia. I tempi della comunicazione del Gestore devono essere congrui con le conseguenti verifiche da parte del Comune di cui al successivo punto 5.
5. Il Comune è tenuto ad attivare gli strumenti a propria disposizione al fine di risolvere le incongruità segnalate dal Gestore e verificare l'effettiva sussistenza delle utenze segnalate dal Gestore come incongrue entro un termine utile al Gestore per poter procedere all'applicazione della Tariffa Corrispettiva Puntuale.
6. Una volta conclusa la verifica di cui al comma precedente, il Comune trasmette le informazioni risultanti al Gestore, il quale è tenuto ad aggiornare la banca dati degli utenti serviti (banca dati TCP definitiva).
7. Il Gestore ed il Comune, una volta individuata la banca dati TCP definitiva, trasmettono all'Agenzia una relazione descrittiva dell'attività di revisione della banca dati Tari iniziale svolta in collaborazione.

ARTICOLO 3 – PERIODO TRANSITORIO PER L'ATTIVAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE

1. Nel primo biennio di applicazione della Tariffa Corrispettiva Puntuale, il Gestore è tenuto a dare immediata comunicazione all'Agenzia oltre che ai Comuni competenti qualora, a seguito dell'espletamento di procedure di recupero del credito nei confronti di utenze morose, presuma la presenza di ulteriori utenze inesistenti nella banca dati TCP definitiva, nonostante l'avvenuto espletamento delle verifiche di cui all'articolo precedente.

2. In tal caso, il Gestore, con il supporto del Comune, è tenuto ad effettuare le opportune verifiche, nel tempestivo accertamento dell'inesistenza delle utenze indicate. In particolare, il Gestore deve effettuare la verifica tramite l'anagrafe della popolazione residente e/o il registro camerale delle imprese/certificazioni SUAP, l'elenco delle dotazioni conferite, la presenza di contratti quali locazione o comodato, nonché la presenza di utenze attive nell'immobile ovvero di eredi o di eventuali motivi di esclusione dall'obbligo di pagamento della tariffa. Il Gestore verifica altresì che la condizione di inesistenza sia antecedente al momento dell'espletamento della procedura di cui all'articolo 2.

3. Qualora, all'esito delle verifiche di cui al punto precedente, il Gestore accerti l'inesistenza di talune utenze nei termini sopra indicati, procede al conseguente aggiornamento della banca dati TCP definitiva. Ferme restando le valutazioni di competenza dell'Agenzia di cui al successivo art. 4.

ARTICOLO 4 – IMPUTAZIONE A TARIFFA DELLE UTENZE INESISTENTI NEL PERIODO TRANSITORIO

1. I minori ricavi vantati dal Gestore ascrivibili ad utenze accertate come inesistenti secondo quanto disposto dall'art. 3, nonché i costi per il recupero del credito documentati dal Gestore in relazione a tali utenze, sono imputati dall'Agenzia nella tariffa per le successive annualità secondo le modalità dalla stessa indicate e in coerenza con la disciplina tariffaria applicabile, a seguito di adeguata istruttoria circa la rispondenza delle verifiche espletate dal Gestore con quanto previsto dal precedente art. 3.

2. Qualora il mancato tempestivo accertamento della condizione di inesistenza sia imputabile esclusivamente ad un carente supporto del Comune nell'effettuare le opportune verifiche, il Gestore ha diritto a che il relativo mancato ricavo sia imputato per intero alla tariffa. ATERSIR procede all'accertamento di tali condizioni, in contraddittorio con il Gestore e il Comune interessato.

3. Al di fuori delle ipotesi precedenti e, in ogni caso, decorso il periodo transitorio, grava sul Gestore ogni rischio connesso ad eventuali minori ricavi ascrivibili ad utenze rivelatesi come inesistenti.

ARTICOLO 5 – GESTIONI PREESISTENTI

1. Il presente atto non si applica nel caso in cui il Gestore fosse già titolare della riscossione ordinaria della TARI dai due anni precedenti il momento in cui il Comune ha optato per il passaggio a tariffazione Corrispettiva Puntuale. In tal caso, non saranno imputati a tariffa i costi discendenti da eventuali utenze inesistenti persistenti nelle banche dati degli utenti predisposte dal Gestore.

Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 134 del 16 dicembre 2022

Oggetto: **Servizio Gestione Rifiuti: disciplina per l'individuazione e il riconoscimento nella pianificazione economica finanziaria di eventuali oneri derivanti dalla gestione delle banche dati utenti nel passaggio a TCP**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Dirigente
Area Servizio Gestione
Rifiuti Urbani
F.to Dott. Paolo Carini

Bologna, 16 dicembre 2022

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Assessore Francesca Lucchi

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 5 gennaio 2023

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna